

**SUPPORTO CONSULENZIALE FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE E SVILUPPO DI  
UN SISTEMA DI RATING GESTIONALE, ALL'ADEGUAMENTO NELL'AMBITO  
FRAMEWORK BASILEA IV E ALLO SVILUPPO DEL PIANO CLIMATE & ENVIRONMENTAL  
RISK DI FINAOSTA**

**Codice CIG** \_\_\_\_\_

Tra

la società "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni" siglabile "FINAOSTA S.p.A.", società con socio unico, con sede in Aosta Via Festaz n. 22, capitale sociale di Euro 112.000.000,00, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e codice fiscale 00415280072, iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114, Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all'albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B., direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona [●] nato a [●], il [●], a quanto infra facoltizzato dalla [●] in data [●] (di seguito "FINAOSTA" o "Società" o "Stazione Appaltante")

e

[●], (successivamente "[●]" o il "FORNITORE" o Appaltatore) con sede legale [●], iscritta presso il Registro delle Imprese di [●] al n° [●], codice fiscale e partita iva n. [●], PEC: [●], nella persona del suo [●], munito dei necessari poteri;

(ciascuna "una Parte" e insieme "le Parti")

Premesso che

- ✓ FINAOSTA è la Finanziaria Regionale della Valle d'Aosta, Intermediario Finanziario ex art. 106 TUB nonché Capogruppo del Gruppo Finanziario FINAOSTA iscritto all'Albo dei Gruppi Finanziari ex art. 109 TUB, specializzata nell'erogazione di crediti e acquisizione di partecipazioni che favoriscono lo sviluppo socio-economico del territorio regionale;
- ✓ allo scopo di assicurare il servizio in oggetto, è stata esperita una procedura aperta [●];
- ✓ il servizio è stato aggiudicato a [●];

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

## Art. 1 (Oggetto)

FINAOSTA affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, il Servizio in oggetto che dovrà sviluppare analiticamente i seguenti aspetti:

Sistema di rating gestionale	
<p>Predisposizione e sviluppo di un motore di rating interno gestionale (non è prevista l'attività di richiesta di validazione da parte dell'Autorità di Vigilanza) in ambito rischio di credito per i portafogli creditizi attualmente oggetto di finanziamento e concessione nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ costruzione della base dati;</li> <li>✓ definizione dell'orizzonte temporale di stima del modello;</li> <li>✓ sviluppo delle analisi statistiche rilevanti per la selezione delle variabili da inserire nel modello;</li> <li>✓ selezione del modello finale;</li> <li>✓ stima delle classi di rating;</li> <li>✓ calibrazione del parametro PD a livello di classe di rating;</li> <li>✓ integrazione delle policy di processo per acquisire le informazioni necessarie e gestire il processo di calcolo del rating;</li> <li>✓ applicazione del modello al processo di concessione di finanziamenti;</li> <li>✓ aggiornamento del modello di Pricing in Gestione Ordinaria;</li> <li>✓ integrazione nei processi di Monitoraggio del credito;</li> <li>✓ integrazione nei processi di Impairment;</li> <li>✓ predisposizione della documentazione formale a supporto (analisi metodologiche, schede modello e aggiornamento normativa interna della società).</li> </ul>	
Adeguamento nell'ambito framework Basilea IV	
<p>Supporto finalizzato allo sviluppo di un piano di iniziative e azioni mirato all'allineamento alle previsioni di riforma della regolamentazione CRR e CRD, per quanto attinente alla tipologia di business e alla qualifica di intermediario finanziario autorizzato ex art. 106 TUB.</p> <p>In particolare si richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ predisposizione di un assessment e gap analysis relativi ai principali ambiti di riferimento e di impatto attesi rispetto al contesto di Finaosta relativamente a tutti gli ambiti di rischio e di governance applicabili;</li> <li>✓ definizione di un piano di interventi coerente con le tempistiche di entrata in vigore della normativa;</li> <li>✓ simulazione di impatto degli eventuali aggravii in termini di assorbimento patrimoniale;</li> <li>✓ definizione delle modifiche operative a sistemi e processi per i necessari aggiustamenti;</li> <li>✓ predisposizione dei business requirement per le modifiche da apportare;</li> <li>✓ disegno delle integrazioni alle policy della Società per le eventuali necessità di recepimento delle modifiche.</li> </ul>	
Supporto in relazione allo sviluppo del piano Climate & Environmental Risk	
<p>Supporto finalizzato all'attivazione di alcune iniziative già identificate nell'ambito dell'adeguamento alle aspettative di Banca d'Italia (vedasi il Piano d'azione triennale ESG allegato), con particolare riferimento a:</p>	
<b>Governance &amp; Organizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione e formalizzazione di una Policy di Sostenibilità, implementazione dei mansionari in ambito ESG ed evoluzione della normativa interna in materia di Governance;</li> <li>- individuazione/affinamento di metriche e metodologie per integrare le Politiche di Remunerazione con i fattori ESG.</li> </ul>

<b>Strategia &amp; Business</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sviluppo delle attività relative al disegno complessivo del modello operativo target di business;</li> <li>- mappatura "Stakeholder" e sviluppo processi di analisi di materialità (impact e financial) per l'intermediario, con analisi di doppia rilevanza (IRO analysis);</li> <li>- definizione della ESG Strategy, con individuazione degli obiettivi strategici con i seguenti diversi orizzonti temporali (breve, medio, lungo);</li> <li>- definizione dei KPI e della strategia di decarbonizzazione e identificazione delle possibili strategie commerciali;</li> <li>- analisi della regolamentazione in ambito tassonomia;</li> <li>- assessment dei prodotti della società rispetto alle definizioni del framework UE Taxonomy;</li> <li>- identificazione di un set limitato di prodotti "green" e potenzialmente taxonomy aligned, con la formalizzazione delle specifiche tecniche e disegno del processo commerciale;</li> <li>- disegno dei processi e della metodologia per il calcolo dell'indicatore GAR;</li> <li>- review dell'attuale processo di concessione e definizione di eventuali correttivi e integrazione in ottica di inclusione dei fattori Climatico-Ambientali;</li> <li>- definizione della credit strategy applicabile al contesto di Finaosta in base al business di riferimento.</li> </ul>
<b>Risk Management</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazione delle possibili integrazioni al framework di pricing dei prodotti creditizi e supporto nella formalizzazione dell'analisi di materialità e quantificazione della rilevanza dei fattori di rischio ESG per tutti i rischi applicabili;</li> <li>- integrazione fattori ESG nella Mappa dei rischi;</li> <li>- identificazione di possibili indicatori di limite e appetito al rischio applicabili e calibrazione delle soglie di early warning e di appetite;</li> <li>- definizione di possibili template o format per l'acquisizione delle informazioni ESG e supporto alla gestione / predisposizione di uno score ESG;</li> <li>- censimento delle fonti informative da utilizzare e delle informazioni necessarie per la valutazione dei fattori ESG e supporto nell'eventuale scelta di un provider esterno per la fornitura delle informazioni necessarie;</li> <li>- supporto nel disegno di un framework di reporting dei rischi ESG e nella run operativa dello stesso;</li> <li>- attività relative alle metriche per i controlli di II livello;</li> <li>- analisi di sensitivity alle variabili materiali di rischio climatico ed Esercizio di Stress;</li> <li>- aggiornamento inclusione fattori ESG nel modello di impairment.</li> </ul>
<b>Data Management</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- disegno della possibile architettura informatica a supporto del recepimento degli indicatori e dati nei diversi ambiti di processo e reporting;</li> </ul>
<b>Reporting &amp; Disclosure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione reporting ESG (conforme alla CSRD) per informativa verso terzi/pubblico (possibile integrazione con la Relazione sul Governo Societario ex d.lgs. 175/2016).</li> </ul>

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto.

**Art. 2 (Modalità di esecuzione del servizio \_ organizzazione delle fasi di lavoro e modalità di collaborazione con FINAOSTA)**

L'Appaltatore s'impegna a prestare tutte le attività di seguito descritte secondo quanto concordato con FINAOSTA nella fase di pianificazione delle stesse e nei termini espressamente pattuiti.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo art. 7, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel presente articolo, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

FINAOSTA metterà a disposizione un Referente, secondo quanto di seguito disposto.

La raccolta di documenti, dati e informazioni da parte dell'Appaltatore dovrà avvenire mediante richiesta al Referente, salvo diverse indicazioni dallo stesso fornite in corso di esecuzione.

L'interlocuzione tra i referenti di FINAOSTA e dell'Appaltatore verrà effettuata tramite tecniche di comunicazione a distanza (*call conference, videoconference, ecc.*). Resta inteso che, qualora necessario, potranno essere effettuate riunioni in presenza presso la sede di FINAOSTA.

In particolare, il Servizio si concretizzerà come di seguito descritto in dettaglio:

*INSERIRE OFFERTA TECNICA*

### **Art. 3 (Gruppo di lavoro dell'Appaltatore)**

Il Responsabile del Contratto di [●] e il Gruppo di Lavoro (nel seguito "GdL") incaricato di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto sono di seguito riportati:

#### *INSERIRE OFFERTA TECNICA*

Durante l'esecuzione del Contratto la modificazione soggettiva del GdL indicato è consentita soltanto per sopravvenuti motivi oggettivi e mediante l'impiego di risorse sostitutive di pari livello professionale a quelle sostituite.

Il Responsabile del Contratto di [●] si occuperà del coordinamento e della gestione dei flussi informativi e operativi con il referente di FINAOSTA, nonché dell'organizzazione degli incontri di aggiornamento, garantendo un pieno e costante allineamento informativo alle strutture preposte di FINAOSTA.

In occasione degli incontri programmati, il GdL potrà portare all'attenzione del referente di FINAOSTA dei semilavorati, sia mediante elaborati scritti che tramite incontri verbali, in modo da allineare FINAOSTA sull'andamento delle attività, discutendone e recependone eventuali osservazioni.

Il GdL, tramite la figura del referente di Contratto individuato, manterrà inoltre costantemente aggiornato il referente di FINAOSTA, informandolo tempestivamente su eventuali aggiornamenti relativi alle attività svolte.

### **Art. 4 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore e variazioni disposte da FINAOSTA)**

L'Appaltatore, senza il consenso scritto di FINAOSTA, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario aumentare o diminuire la prestazione prevista da parte di FINAOSTA si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 120 D.Lgs. 36/2023.

FINAOSTA potrà avvalersi della facoltà di cui all'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.

Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Appaltatore e che siano ritenute opportune da FINAOSTA.

### **Art. 4 – bis (Servizi opzionali)**

FINAOSTA si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di richiedere servizi complementari e/o aggiuntivi opzionali a [●] oltre a quelli specificati nel presente contratto.

Al momento della richiesta da parte di FINAOSTA, entro il triennio successivo alla stipulazione del presente contratto, [●] valuterà l'impegno e le relative attività, con il limite dell'importo di €

50.000,00. Successivamente, fissati la prestazione ed il corrispettivo previsto, FINAOSTA mediante PEC potrà confermare l'esecuzione del servizio opzionale.

L'importo indicato non è in alcun modo impegnativo e vincolante per FINAOSTA e pertanto nessun indennizzo, risarcimento o compenso può essere richiesto a FINAOSTA qualora non eserciti l'opzione o non sia l'importo non sia utilizzato nella sua interezza.

#### **Art. 5 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti)**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

#### **Art. 6 (Durata)**

Il Servizio dovrà essere ultimato entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, salvo che una delle Parti chieda, senza ulteriori oneri, la proroga con richiesta scritta e motivata (per cause non imputabili all'Appaltatore) e l'altra Parte accetti per iscritto.

Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Responsabile del Contratto, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio della verifica di conformità del Servizio, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate.

#### **Art. 7 (Corrispettivo)**

Il corrispettivo onnicomprensivo, per l'attività oggetto del presente contratto è pari a **euro [●]** oltre IVA. L'importo suddiviso per ogni ambito richiesto è il seguente:

- Sistema di rating gestionale \_\_\_\_\_ €
- Adeguamento nell'ambito framework Basilea IV \_\_\_\_\_ €
- Supporto in relazione allo sviluppo del piano Climate & Environmental Risk \_\_\_\_\_ €

Considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale, gli oneri relativi alla

sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

L'importo deve intendersi comprensivo di tutti i costi e le spese che l'Appaltatore dovrà sostenere nel corso dell'espletamento delle attività oggetto del contratto (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti, spese accessorie relative alla tecnologia ed ai servizi di segreteria e comunicazione, costi per consulenti esterni in materie specialistiche, ecc...).

#### **Art. 7 – bis (Clausola di revisione dei prezzi)**

A partire dalla seconda annualità contrattuale, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.

#### **Art. 8 (Pagamenti)**

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 al D.Lgs. n.36/2023, non è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

La fatturazione del corrispettivo avverrà in più soluzioni con le seguenti modalità (*da modulare in base allo svolgimento e conclusione delle fasi lavoro dettagliate nell'offerta tecnica*):

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI previa:

- verifica di conformità da parte del Referente di FINAOSTA, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti;
- acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare;
- verifica prevista dal Decreto Ministeriale n. 40/2008 (eventuale situazione di inadempienza presso il Concessionario della riscossione), ove prevista.

Si comunica che, ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (di modifica dell'art. 17-ter del DPR 633/1972), FINAOSTA applicherà la scissione dei pagamenti sulle fatture ricevute (c.d. split payment) per l'acquisizione di beni e servizi.

Le fatture emesse dovranno riportare l'IVA esposta e l'annotazione "Documento soggetto a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" (il *meccanismo split payment* sarà comunque applicato anche in assenza di detta annotazione).

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al contratto (CIG [●] ), dovrà essere inviata a Finaosta S.p.A. in formato "FatturaPA" attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 e s.m.i. con il seguente Codice Destinatario: 4ODRHM. L'Appaltatore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura tra cui l'inserimento obbligatorio del codice CIG nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per l'accettazione e la tempestiva liquidazione da parte di FINAOSTA.

#### **Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

Il pagamento del corrispettivo a carico di FINAOSTA avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. [●] , intestato a [●] presso [●] .

[●] dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra sono:

[●]

[●] provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

[●] assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011 n. Il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da FINAOSTA ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Art. 10 (Controllo)**

Il Referente di FINAOSTA vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto e, qualora ne ravvisi la necessità, impartisce istruzioni in ordine all'espletamento delle prestazioni al Referente dell'Appaltatore.

#### **Art. 11 (Inadempienze e penalità)**

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nell'esecuzione del Servizio rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, FINAOSTA invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non provveda a rimuovere le inadempienze contestate, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, FINAOSTA applicherà una penale pari a [●] euro (0,3 *pro mille dell'importo netto del contratto*) per ogni giorno di ritardo dal termine previsto.

Per motivi validi e giustificati FINAOSTA potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore



dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penalità.

L'importo delle penali non potrà essere superiore al 10 % dell'importo netto contrattuale, resta salva la risoluzione per inadempimento contrattuale da parte di FINAOSTA.

L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti l'Appaltatore dipendenti dal presente contratto; è fatto comunque salvo il risarcimento del danno ulteriore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

#### **Art. 12 (Responsabilità, Copertura assicurativa e manleva)**

[●] è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, allo stesso imputabili, dovessero ricadere a danno di FINAOSTA; pertanto, si obbliga a tenere indenne quest'ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze e/o errori nell'esecuzione del Servizio.

L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver sottoscritto polizze di assicurazione a copertura di tutti rischi afferenti ai servizi svolti in forza del presente contratto.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e le altre previsioni inderogabili di Legge, la responsabilità di [●] per qualsiasi danno o perdita, dirette e/o indirette, patite da FINAOSTA o da terzi, in conseguenza della esecuzione o inesatta esecuzione del presente servizio è, in ogni caso, limitata entro il valore del compenso stabilito all'art. 7 che precede (IVA esclusa).

#### **Art. 13 (Recesso e risoluzione del contratto)**

FINAOSTA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a FINAOSTA. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, FINAOSTA potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che

verrà assegnato da FINAOSTA - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, FINAOSTA medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui all'art. 2 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 11 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

FINAOSTA potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a FINAOSTA - a mezzo PEC - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 9 del presente Contratto;
- g) l'affidamento a terzi, mediante subappalto o sotto altra forma, delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- h) cessione dell'azienda o cessazione dell'attività;
- i) cessione a terzi, in tutto od in parte, del contratto, fuori dai casi espressamente consentiti dalla legislazione in vigore;
- j) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- k) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

FINAOSTA ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 3 relativa alle eventuali sostituzioni dei componenti nel gruppo di lavoro dell'Appaltatore.

In caso di risoluzione, FINAOSTA di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire a FINAOSTA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

#### **Art. 14 (Referenti e comunicazioni)**

L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. [●] , il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell'Appaltatore con la Stazione Appaltante. Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC.

Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti: ➤ Telefono: [●]; ➤ Cellulare: [●]; ➤ Email: [●]; ➤ Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: [●]. L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

FINAOSTA nomina quale proprio Referente/Responsabile del Contratto: [●] .

#### **Art. 15 (Foro competente)**

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, nonché degli atti ad esso conseguenti o comunque connessi, sarà di competenza esclusiva del Foro di Aosta.

#### **Art. 16 (Spese e regime fiscale)**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo secondo l'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 e versati secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b). La

presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 17 (Riservatezza)**

L'Appaltatore dovrà impegnarsi, per tutta la durata del contratto, nonché successivamente alla cessazione di quest'ultimo per qualsiasi causa intervenuta, con esclusione di quanto sia nel frattempo divenuto di dominio pubblico, a:

- a. mantenere strettamente riservati e a non divulgare o altrimenti rendere noti a terzi i fatti, i documenti, i progetti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione e/o in esecuzione al contratto;
- b. non utilizzare quanto al precedente punto a) per scopi diversi, in tutto o in parte, da quelli contemplati nel contratto;
- c. adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse.

#### **Art. 18 (Proprietà intellettuale degli output)**

Tutti gli *output* derivanti dal presente contratto resteranno di proprietà di FINAOSTA e potranno essere utilizzati da FINAOSTA e da altri soggetti terzi nell'ambito di future ulteriori attività.

#### **Art. 19 (Clausola protezione dei dati personali)**

FINAOSTA e l'Appaltatore (le Parti) garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza.

I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salva che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta all'Appaltatore garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura dell'Appaltatore procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte di FINAOSTA, quale autonomo Titolare del trattamento.

#### **Art. 20 (Clausola "231")**

Anche con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di FINAOSTA S.p.A., il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente di prevenire, fra l'altro, la commissione dei reati previsti dal Decreto citato. E' interesse primario di FINAOSTA S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico è consultabile all'indirizzo  
[http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/codice\\_etico](http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/codice_etico)

Il contratto potrà, comunque, essere risolto ex art. 1456 c.c., in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e succ. mod. e int. ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Appaltatore per reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Committente la quale avrà facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..

#### **Art. 21 \_ (Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti – Subappalto/Subfornitura)**

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità a FINAOSTA è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento,

FINAOSTA si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Eventuali rapporti di sub-fornitura che non si configurano come attività affidate in subappalto, saranno preventivamente comunicati e autorizzati dal CLIENTE e saranno definiti in specifici contratti (in forma scritta) in modo da consentire il pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, obblighi e condizioni che il presente Contratto pone a carico del FORNITORE medesimo, inclusa la possibilità per l'Autorità di vigilanza di avere accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il sub-fornitore di Servizi.

[●] si impegna, altresì, ad informare il CLIENTE di qualsiasi sub-fornitura pianificata o di eventuali modifiche sostanziali della stessa (ivi compresi cambiamenti significativi pianificati dei subcontraenti e del periodo di notifica) in particolare laddove ciò potrebbe influire sulla capacità di ottemperare alle proprie responsabilità previste nel presente Contratto.

Resta inteso che [●] rimarrà unico responsabile nei confronti del CLIENTE in relazione alla esecuzione di tali Servizi.

#### **Art. 22 (Garanzia e assicurazione)**

Le garanzie fornite da [●] nell'esecuzione dei Servizi sono solo quelle espressamente previste nel presente Contratto.

L'esecuzione del contratto sarà garantita dalla costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023 di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), prestata mediante fideiussione n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con scadenza al \_\_\_\_\_.

L'istituto garante, così come emerge dalla causale della polizza, ha espressamente dichiarato:

- di avere preso visione del contratto e della documentazione allegata;
- di rinunciare al termine previsto dall'art. 1957 del Codice civile;
- di obbligarsi a versare a prima richiesta a FINAOSTA, su semplice richiesta scritta ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, la somma garantita o la minore somma richiesta da FINAOSTA;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

[●] dichiara e garantisce di aver sottoscritto polizze di assicurazione di responsabilità civile professionali che si obbliga a mantenere per tutta la durata del Contratto con un massimale pari almeno 500.000,00 euro.

#### **Art. 23 (Miscellanea)**

Il Contratto è stato negoziato tra le Parti in ogni sua clausola ed articolo. Le condizioni stabilite nel contratto sono frutto di un'intesa raggiunta tra le parti con la reciproca collaborazione; pertanto, in relazione al contratto, non trova applicazione quanto stabilito nelle disposizioni di

cui agli articoli 1341 e 1342 c.c..

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Allegati:

- Informativa privacy